

avverso e per la riforma

la sentenza n. 375/2003 resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 5 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore Pres. Massimo Lasalvia.

Nessuno è comparso per le parti in giudizio.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia ha accolto il ricorso della sig.ra *omissis* dichiarando l'irripetibilità del credito erariale per i ratei di pensione di guerra indebitamente corrisposti e la restituzione delle somme recuperate in applicazione del D.P.R. 30 settembre 1999 n. 377.

Con atto di appello depositato in data 10.10.2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proposto appello avverso la sentenza citata con la quale veniva accolto il ricorso della sig.ra *omissis* relativo al recupero del credito erariale per ratei di pensione indebitamente corrisposti dal 01.01.1987 al 28.02.1991.

L'appello del MEF chiedeva l'annullamento della sentenza in epigrafe: per i seguenti motivi di doglianza:

Violazione dell'art. 6, comma 6, DPR 30 settembre 1999, n. 377; art. 1 Legge 18 agosto 2000 n. 236 ed art.1 D.P. CC. Preleggi.

Concludeva l'appellante per la riforma della sentenza in epigrafe e la dichiarazione di infondatezza della parte in cui veniva richiesta la restituzione dell'importo già recuperato.

All'udienza del 08.10.2004 il MEF comunica, depositando il certificato di morte, il decesso della sig.ra *omissis*.

In udienza il giudizio veniva interrotto dal Collegio per il decesso della parte appellata.

Con decreto del 10.06.2025 è stata fissata l'udienza del 5.12.2025

Stante l'assenza di atti o di istanze di riassunzione il giudizio viene trattato, per la decisione, nell'odierna udienza.

Motivi della decisione

Il giudizio è da dichiarare estinto, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

All'udienza del 08.10.2004 la Sezione adita ha interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 cpc, disposizione applicabile al giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico, consentito dall'art. 26 del r.d. 1038 del 1933, alle norme e ai termini della procedura civile, regolamento poi abrogato, con l'entrata in vigore (il 7.10.2016) con il Codice di giustizia contabile, dall'art. 4, c. 1, lett. a) dell'allegato e al d.lgs. 174/2016.

Il Collegio rileva che dal momento dell'interruzione del processo nessuna delle parti interessate ha provveduto alla riattivazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo si estingue e la competenza a

dichiarare l'estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione (Cass. n. 2040/1984).

Al caso in esame trovano applicazione le norme del Codice di giustizia contabile, previste con medesimo contenuto nel Codice con rito civile, che prevedono: *"il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue"* (art. 109, c.6 c.g.c., art. 305 c.p.c.).

Il termine dei tre mesi decorre dalla data della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti (Cass. 15004/2024 e 773/2013), in ogni caso dalla c.d. conoscenza legale dell'interruzione (Corte cost. 261/2010, Cass. 3783/2012).

Nel caso di specie, il processo di appello, non essendo stato riassunto nei termini perentori di legge, è da dichiarare estinto, operando l'estinzione di diritto e potendo, perciò, essere dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza (art. 111, commi 1 e 4 c.g.c., art. 307 c.p.c.).

Il Collegio rileva inoltre ai sensi dell'articoli 111, c. 6 c.g.c. e 310, c. 2 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia. Le spese di lite del giudizio ai sensi dell'art. 111, c. 8 c.g.c. e 310 c. 4 c.p.c. restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara estinto il processo di cui all'appello del **Ministero**

dell'Economia e delle Finanze contro *omissis* iscritto al **n. 18559** del registro di segreteria, con passaggio in giudicato della sentenza n. 375/2003 resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia. Nulla sulle spese di giustizia. Non luogo a provvedere per quelle di lite. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.12.2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 30/12/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi